

§ 4.1.62 - R.R. 16 marzo 2016, n. 1

**Modifiche al Regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 3  
(Regolamento recante disposizioni in materia di tutela  
delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua).**

(Bollettino Ufficiale n. 6, del 06/03/2016 )

*Art. 1. (Modifiche al Regolamento regionale 14 luglio 2011,  
n. 3 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela  
delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua))*

1. All'articolo 4 del Regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 3 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Per i corsi d'acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri.";

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

2. All'articolo 5 il comma 3 è abrogato.

*Art. 2. (Regime transitorio)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono assentibili o realizzabili gli interventi in contrasto con la normativa ivi contenuta. Sono fatti salvi gli interventi già dotati di titolo edilizio nonché gli interventi già oggetto di autorizzazione idraulica ai sensi della normativa previgente, purché i relativi lavori vengano iniziati entro un anno.

*Art. 3. (Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.